Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 333

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

Firenze, Lunedì 6 Dicembre

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. il Re in udienza del 25 *novembre* 1869 *sul decreto che riordina l'amministrazione delle poste.*

Sire,

Ho l'onore di sottoporre all'approvazione di V. M. un decreto pel riordinamento dell'amministrazione delle poste.

Fino dall'anno 1860, allorquando le diverse provincie d'Italia vennero spontanee a riunirsi sotto lo scettro glorioso di V. M., l'amministrazione delle poste fu subito ordinata e composta mediante il decreto del 15 dicembre di detto anno, troppo essendo importante che non si frapponesse indugio a dare leggi e discipline uniformi ad un servizio, lo sviluppo e la regolarità del quale segnano incontestabilmente il termometro della civiltà di ogni nazione, e che, nelle nuove condizioni della Penisola, doveva essere strumento principalissimo della reciproca conoscenza e dell'affratellamento di popoli per lungo tempo divisi.

Nell'ordinare questo servizio, una considerazione essenziale dovette essere e fu saviamente di guida alle disposizioni dalla M. V. sancite: quella cioè di raccogliere la direzione e la vigilanza del servizio medesimo in pochi subcentri, giacchè in un'amministrazione così vasta e di così minuti particolari, dove l'efficacia delle disposizioni sta in ragione diretta colla celerità dell'esecuzione; in un paese geograficamente conformato come l'Italia, e dove, in alcune provincie specialmente, puossi dire non esistesse servizio postale, non era possibile che l'occhio del Ministero bastasse di per sè a tutto vedere e a tutto regolare.

Fu quindi sentita la necessità di tali subcentri, che vennero chiamati direzioni compartimentali, perchè ebbero la sopraintendenza e la vigilanza del servizio di più provincie riunite.

Molto e da molti si discorse delle direzioni di compartimento che taluni riputarono una viziosa complicazione di servizio, altri una maggiore spesa superflua.

Ciò per fermo non avvenne nella posta ove le direzioni compartimentali furono da principio non utili soltanto, ma necessarie, imperocchè se il completo discentramento amministrativo era ed è tuttavia nel desiderio di tutti; se esso anzi è consono alla natura delle istituzioni che ci reggono, non puossi tuttavia contestare che vi siano servizi speciali e determinati tempi, nei quali torna impossibile di spingere fino alle estreme sue conseguenze il principio senza evidente e sicuro danno della cosa pubblica. E tale era la posta per la specialità del suo servizio, e tali erano i tempi in cui furono create le direzioni compartimentali, servizio, cioè, che per la gelosa sua natura esigeva non interrotta vigilanza, e tempi in cui alla grandiosità degli avvenimenti doveva rispondere la prontezza delle organizzazioni.

Più tardi venne meno la necessità di questi subcentri, ma non potè mai esserne contestata la utilità, di fronte specialmente alla perturbazione che avrebbe potuto forse recare una radicale riforma, tanto più grave inquantochè non ne compariva evidente il bisogno.

Ma le condizioni del pubblico erario, avendo di poi resa indispensabile la più stretta economia, le pubbliche amministrazioni dovettero a poco a poco venire assottigliando le proprie spese, e così anche la posta, la quale fino dal 1865 era entrata spontaneamente e colla maggiore larghezza nella via delle riforme economiche, giunse di grado in grado a vedere entro il corso di quattro anni diminuito di 560 mila lire il proprio bilancio!

Questa enorme falcidia in servizi, ove la parte meccanica supera grandemente l'intellettuale, e dove al difetto di braccia non può supplirsi con isforzo di volontà nè d'ingegno, rende ora necessaria una riforma che, mutando i congegni dello interno suo roteggio, consenta all'amministrazione delle poste di sopportare il grave peso di queste economie, senza che la necessità, la speditezza e lo sviluppo del pubblico servizio abbiano a soffrirne discapito.

Il riferente pertanto, dopo maturo studio, ha dovuto convincersi che a questo importantissimo scopo non è dato giungere senza alcuni radicali provvedimenti che si possono riassumere:

1° Nell'abolizione delle direzioni compartimentali, sostituendo alle medesime altrettante piccole direzioni quante sono le provincie;

2° Nell'adozione di un sistema di conteggio per cui, semplicizzandosi le operazioni interne, si richiegga minor quantità di stampe, e minor numero d'impiegati;

3° Nella continuata applicazione degli accolli sia rispetto alla amministrazione degli uffizi, sia riguardo alle spese del materiale necessario all'andamento del servizio.

Queste riforme hanno da essere combinate per modo da produrre tale una economia che ponga l'amministrazione delle poste in grado di eseguire il proprio còmpito coi mezzi che le condizioni della pubblica finanza le assegnano.

La divisione dell'amministrazione in subcentri provinciali anzichè regionali, oltrechè costituisce l'estremo limite del discentramento possibile, ed è anche più conforme oramai agli ordinamenti delle altre amministrazioni specialmente di quelle di finanza colle quali la posta ha continui ed intimi rapporti, permette una diminuzione di impiegati che dà luogo naturalmente ad una economia nella spesa, e consente, come si è detto, di restare nei limiti degli assegnamenti bilanciati.

Ma non è questo il solo vantaggio che l'amministrazione ne attende.

Uno degli scopi precipui cui miravano le disposizioni così del decreto organico del 15 dicembre 1860, come di quello del 25 giugno 1865, era essenzialmente di ordinare il ruolo normale in guisa che i gradi degli impiegati rispondessero esattamente alle attribuzioni; non si chiamasse cioè direttore o capo d'uffizio se non colui che realmente fosse preposto ad una direzione o ad un uffizio, con che si dovevano ottenere due singolari vantaggi: una giusta proporzione dei gradi più elevati, e la possibilità, anzi la facilità di collocare ciascuno al suo posto, senza che potessero sorgere nè richiami nè dubbi di parzialità nella distribuzione degli impieghi. Ma le condizioni di una amministrazione composta dell'eredità di sette altre, ed i riguardi che necessariamente si dovettero usare da principio, invece di permettere che fosse raggiunto questo importantissimo risultato, imposero sempre la necessità di valersi degli impiegati non in ragione del grado, ma secondo la loro attitudine.

Ora invece il nuovo ruolo è così combinato che, non solo non si avrà eccedenza nella quantità degli impiegati di ogni grado, ma viene anticipatamente fissato il posto che a ciascun impiegato di ciascun grado compete.

Il concetto da cui fu inspirato il Regio decreto del 25 giugno 1865, quello cioè di estendere e sviluppare per quanto possibile il principio della localizzazione degli impiegati, era certamente commendevolissimo, nè l'appunto che ad esso viene fatto di avere, cioè, avvantaggiata la seconda categoria degli impiegati a detrimento della prima sarebbe giusto, se le strettezze della finanza non avessero imposto al bilancio postale tali e tante diminuzioni da rendere impossibile ogni ulteriore progressione degli impiegati di prima categoria. La posizione di questi dovette quindi peggiorare, non per effetto dell'organismo da cui erano retti, bensì delle condizioni generali del paese.

Comunque però ciò avvenisse, certo è che dovendosi nei movimenti di personale avere sempre di mira le proporzioni del ruolo normale del giugno 1865 che grandemente aveva ristrette le classi degli impiegati di prima categoria, rarissimi furono gli avanzamenti, e si fece ogni dì più critica la condizione materiale degli impiegati ridotti quasi a dubitare del proprio avvenire.

Anche a questo, che è gravissimo male, pone rimedio il nuovo ordinamento. Diffatti ristrette le categorie degli impiegati al vero bisogno, stabiliti i gradi in corrispondenza perfetta colle attribuzioni, si ha un ruolo che non è più un ideale da raggiungersi gradatamente, ma una realtà che non può subire riduzioni senza che si tocchi all'integrità del servizio, e che per conseguenza ammette, anzi richiede che ogni vacanza sia tosto regolarmente ripianata.

Un terzo vantaggio arreca questa riforma, ed il riferente non può a meno di compiacersene altamente perchè desso è un atto di vera giustizia e di buona amministrazione ad un tempo.

La difficoltà di accordare in addietro avanzamenti agli impiegati di prima categoria pesava specialmente sull'ultima e numerosissima classe degli uffiziali retribuiti con sole lire 1200 annue; la maggior parte di questi conta ora sette ed otto anni di grado, parecchi un decennio. E questa condizione di cose diviene tanto più dolorosa pel confronto che non può istituirsi cogli aiutanti che nelle grandi città ricevono eguale stipendio, mentre, essendo locali, stanno alle case proprie, ed in ragione di gerarchia debbono essere sottoposti agli uffiziali di ogni grado.

L'abolizione della quarta classe degli uffiziali era quindi un vivissimo e legittimo desiderio dell'amministrazione delle poste, ma nol consentivano i mezzi di cui poteva essa disporre. Ora il risparmio d'impiegati che deriva dalle mancate direzioni compartimentali permette di conseguire anche questa importante miglioria, in attesa che l'ordinamento generale amministrativo ora in discussione estenda pure agli uffiziali retribuiti con annue lire 1500 lo stesso benefizio, come è vivamente da desiderarsi, giacchè gl'impiegati della prima categoria in un servizio così delicato, quale è quello della posta, non dovrebbero essere retribuiti con stipendi minori di annue lire 1800.

Seguendo fin d'ora il progetto suindicato del generale riordinamento, viene adottata la separazione della direzione generale delle poste dal Ministero dei lavori pubblici, e si costituisce un'amministrazione distinta che dipenderà dal Ministero medesimo, ma sarà composta d'impiegati riuniti in un sol ruolo.

La direzione generale avrà così maggior facilità di rifornirsi di personale pratico negli uffizi della manipolazione delle corrispondenze, senza che questo incrociarsi di uomini, che da un campo più vasto entrano in un ruolo naturalmente più ristretto possa ledere, come ora avviene quasi sempre, diritti per lunga ed operosa carriera acquisiti.

L'amministrazione delle poste avrà a capo un direttore generale, i di cui rapporti di dipendenza dal Ministro dei lavori pubblici vengono con questo decreto medesimo definiti.

La progressione degl'impiegati nei gradi del nuovo ruolo è stabilita per tre quarte parti in linea di anzianità e per il rimanente in ragione del merito.

Ma il primo ingresso in servizio, nonchè il passaggio a segretario nell'amministrazione centrale, e a direttore di provincia dell'ultima classe viene fatto per esame, sia in omaggio alle disposizioni del già accennato progetto di ordinamento generale, sia perchè così è richiesto dalla convenienza di escludere dall'amministrazione gl'inetti, e dalla necessità che più tardi i soli capaci occupino i posti i più rilevanti di direzione e di vigilanza.

Il servizio dell'ispezione, che ha fatto già così buona prova, è mantenuto a un dipresso come viene ora seguito; ma si corregge il difetto al quale per le condizioni del personale non si era fin qui potuto rimediare, che gl'ispettori, cioè, fossero in molti casi inferiori di grado ai direttori e titolari, dell'operato dei quali dovevano essere giudici. Perciò le direzioni provinciali verranno visitate da ispettori addetti alla direzioni generale di grado superiore, od almeno eguale, e agli uffizi saranno preposti ispettori sempre di grado più elevato.

Pei commessi degli uffizi, che d'ora innanzi si chiameranno di seconda classe, e che non sono realmente impiegati, ma accollatari, era opportuno di mutare le basi dell'attuale retribuzione, mentre la rendita, che ne è il principale criterio, riesce nell'applicazione assai fallace. Adunque si stabilisce in massima una retribuzione fissa, da determinarsi con decreto ministeriale, ferme frattanto rimanendo le retribuzioni ora fissate infino a tanto che non siano compiuti gli studi per l'emanazione del decreto che deve modificarle.

È istituito un Consiglio d'amministrazione, vengono definite le sue attribuzioni; è finalmente provveduto alla parte transitoria nella applicazione del presente decreto allo scopo di affrettarla più che sia possibile, conciliandola però coi riguardi dovuti alle posizioni acquisite e colle necessarie cautele onde evitare scosse troppo sensibili nell'andamento ordinario del servizio.

Da ultimo il riferente deve brevemente toccare della natura e dei risultamenti delle riforme che concernono il sistema di conteggio, e il mantenimento degli accolli, la prima delle quali non trova luogo nelle disposizioni del presente decreto, e l'altra vi è appena accennata, ma che formeranno oggetto di successivi provvedimenti da rassegnarsi all'approvazione della Maestà Vostra.

Siccome però si è dall'adozione complessiva di queste parziali riforme che deve sorgere il sensibile miglioramento qui si accennava poc'anzi, è opportuno che ne sia fatta qui speciale menzione.

La misura che concerne il conteggio consiste nello estendere a tutte indistintamente le corrispondenze non franche sia dell'interno che dell'estero, nonchè ai vaglia od altri oggetti, pei quali si riscuote ora una tassa in danaro, l'uso dei segnatasse già in vigore per le lettere non franche del distretto di uno stesso ufficio.

I segnatasse come i francobolli vengono pagati dai titolari degli uffizi, cosicchè il conteggio amministrativo cesserà di contemplare il movimento delle corrispondenze, ma si ridurrà a due sole partite, francobolli e segnatasse.

L'economia che verrà da questo sistema, il quale è l'espressione della massima semplicità, non può presagirsi, ma sarà certamente rilevantissima, rendendosi per esso inutile la maggior parte degli attuali stampati.

Non si deve tuttavia fare carico all'amministrazione delle poste di non averlo applicato prima d'ora, giacchè adesso appena è divenuto possibile per la diminuzione grandissima delle corrispondenze tassate mercè il favore incontrato dalla francatura e sempre crescente.

Gli accolli dall'attuale riforma mantenuti sono quelli dell'amministrazione degli uffizi, elevando a 12,000 lire il limite al disotto del quale questi debbono appartenere alla seconda classe, e per le spese d'ufficio attribuendo ai singoli titolari l'onere di provvedere essi stessi, mediante una congrua indennità, gli oggetti materiali per la formazione dei dispacci.

Anche da queste misure l'amministrazione si ripromette un considerevole risparmio di spesa.

Era debito del riferente di non eccedere i limiti che dal bilancio gli sono tracciati, epperò ha rinunciato ad introdurre nel presente decreto alcuni miglioramenti che sarebbero pure utilissimi, ma che avrebbero elevato di troppo la spesa occorrente. D'altronde il progetto di riordinamento generale più volte accennato in questa relazione vi provvede, e se il medesimo diverrà legge dello Stato, potrà sempre l'amministrazione delle poste giovarsi delle maggiori larghezze che desso sarà per arrecarle, e che le attuali condizioni del bilancio postale non comportano.

Il riferente ebbe altresì per un momento in animo d'introdurre nel presente decreto una disposizione che in principio sancisse la annessione delle Casse di risparmio agli uffizi postali. Se non che gli parve, dopo i più maturi riflessi che una così grande riforma, tendente a migliorare sensibilmente le condizioni morali ed economiche del popolo minuto, meritasse che il Governo di Vostra Maestà, prendendo ad esempio ciò che fu operato in Inghilterra, ne facesse subietto di speciale proposta di legge al Parlamento.

Ristretto adunque il presente decreto entro i confini segnati dalla più stretta necessità, il riferente nutre fiducia che la Maestà Vostra si farà persuasa della utilità sua tanto nelle morali conseguenze che negli economici risultamenti, e vorrà degnarsi di apporvi l'augusto Suo nome.

Il Numero 5359 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Veduto il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio delle poste è affidato, sotto la responsabilità del Ministro dei Lavori Pubblici, ad un'amministrazione centrale distinta, retta da un direttore generale dal quale dipende anche la relativa amministrazione provinciale.

Art. 2. L'amministrazione centrale distinta ha il titolo di *Direzione generale* e si compone di tre divisioni amministrative, di una ragioneria e di un uffizio di ordine e di economato.

L'amministrazione provinciale si compone di direzioni e di uffizi.

Le direzioni si compongono di sezioni.

Art. 3. Le direzioni sono stabilite nelle città capoluoghi di provincia ed hanno la vigilanza sul servizio postale di tutta la provincia, ne propongono i miglioramenti, concentrano gli introiti e pagano le spese giusta le disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

Le direzioni provinciali delle poste sono di quattro classi.

Le direzioni costituiscono un solo uffizio coll'uffizio postale del capoluogo.

Art. 4. Gli uffizi sono di due classi.

Gli uffizi di prima classe sono stabiliti nelle città ove la media della rendita postale di un triennio è superiore a lire 12,000.

In via di eccezione, e rimanendo sempre entro i limiti delle somme stanziate in bilancio, potranno essere stabiliti uffizi di prima classe in luoghi ove la natura speciale e l'importanza del servizio lo esigano, sebbene la rendita sia inferiore a 12,000 lire.

Possono anche essere stabiliti, e sempre entro i limiti superiormente accennati, uffizi di prima classe, che prendono il titolo di *Succursali:*

a) Nelle grandi città del Regno;

b) Presso le stazioni delle vie ferrate;

c) Nei porti di scalo principali dei piroscafi postali.

Alle direzioni od agli uffizi di prima classe possono essere addette sezioni ambulanti sulle ferrovie e sui piroscafi.

A seconda dei casi potranno essere istituiti uffizi postali militari di terra e di mare.

Gli uffizi di seconda classe sono stabiliti nei comuni ove per concorso di dati sufficienti possa l'amministrazione ritenere che la rendita annua postale non sarà inferiore a lire 300. Se la rendita non giunge a lire 300, si potrà stabilire un servizio rurale alla dipendenza dell'uffizio viciniore.

Art. 5. La distinzione delle direzioni provinciali in classi ha luogo per decreto Reale.

L'istituzione, la soppressione e la mutazione di classi degli uffizi hanno luogo per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici sulla proposta del direttore generale delle poste.

Art. 6. Il servizio ordinario della Direzione generale, delle direzioni e degli uffizi di prima classe, è eseguito da impiegati a stipendio fisso nel numero per ciascuno di essi che verrà determinato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici.

Ai servizi straordinari si provvede con diurnisti.

Gli uffizi di 2ª classe sono amministrati da agenti retribuiti in ragione dell'importanza di ciascun uffizio.

La retribuzione di questi agenti è fissata per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici un anno dopo la creazione dell'uffizio. — Durante il primo anno questi agenti riceveranno la retribuzione di lire 180, e se questa riescirà minore di quella che sarà fissata definitivamente col decreto suaccennato, gli agenti medesimi ne riceveranno il complemento.

In ogni caso però la retribuzione medesima non potrà essere inferiore a detta somma.

Il servizio di posta rurale sarà eseguito da agenti retribuiti in ragione dell'importanza del lavoro che compiono.

Art. 7. Gli impiegati a stipendio fisso si distinguono in tre categorie:

D'ordine superiore;
D'ordine inferiore;
Di servizio subalterno.

Gli impiegati di 1ª categoria (ordine superiore) prendono i seguenti titoli secondo le attribuzioni che esercitano:

Capi di divisione;
Ispettore capo;
Direttori;
Segretari;
Ispettori e viceispettori;
Capi d'uffizio di sezione;
Vicesegretari;
Uffiziali;
Alunni.

Le funzioni di cassiere centrale, di archivista direttore dell'uffizio d'ordine e di protocollista sono esercitate da impiegati di prima categoria; quelle degli aggiunti di spedizione e di copisteria sono esercitate da impiegati di seconda categoria.

Gli impiegati di seconda categoria (ordine inferiore) prendono il titolo di:

Aiutanti, i quali disimpegnano preferibilmente le funzioni di applicati d'ordine.

Gli impiegati di terza categoria (servizio subalterno) si chiamano:

Brigadieri;
Messaggieri;
Portalettere;
Uscieri;
Serventi.

Art. 8. Gli agenti che amministrano uffizi di seconda classe prendono il titolo di commessi.

Questi agenti dovranno, quanto sia riconosciuto opportuno, esercitare contemporaneamente le funzioni di incaricati telegrafici.

Gli agenti pel servizio di posta rurale assumono i titoli di collettore, portalettere e pedone, secondo le attribuzioni loro affidate.

Art. 9. Prestano esclusivamente servizio presso la direzione generale i seguenti impiegati:

Capi di divisione;
Ispettore capo;
Segretari;
Vicesegretari;
Uscieri.

Sono in servizio presso l'amministrazione provinciale:

Direttori;
Capi d'uffizio o di sezione;
Alunni;
Brigadieri;
Messaggieri;
Portalettere;
Serventi.

Prestano servizio promiscuamente presso la direzione generale e l'amministrazione provinciale i seguenti impiegati:

Ispettori e viceispettori;
Uffiziali;
Aiutanti.

Art. 10 Gli impiegati di prima categoria (ordine superiore) sono iscritti in un unico ruolo, percorrono una carriera distinta per gradi e per classi, e ricevono (tranne gli alunni) uno stipendio in relazione ai gradi ed alle classi del ruolo.

Gli impiegati di seconda categoria (ordine inferiore) non hanno distinzione di gradi, e ricevono uno stipendio in relazione alle rispettive residenze, con aumento in ragione di tempo.

Gli agenti di terza categoria (servizio subalterno), brigadieri, messaggieri, portalettere, uscieri e serventi, sono retribuiti con stipendio fisso.

Il quadro *A*, annesso al presente decreto, stabilisce il numero ed il graduale stipendio degli impiegati di prima categoria.

Il quadro *B* fissa lo stipendio e la sua progressione per gli aiutanti

Il quadro *C* segna lo stipendio dei brigadieri, messaggieri, portalettere, uscieri e serventi.

I titoli e i gradi segnano le attribuzioni degli impiegati.

Il numero degli impiegati di seconda categoria e degli agenti subalterni varia in ragione dei bisogni del servizio e delle corrispondenti somme stanziate annualmente in bilancio.

Art. 11 Gli impiegati d'ordine superiore, eccetto gli alunni, sono nominati e revocati per R. decreto.

Gli alunni, gl'impiegati di seconda categoria, i commessi, gli agenti di terza categoria e quelli pel servizio rurale sono nominati e revocati con decreto del direttore generale.

Le attribuzioni di servizio di ciascun impiegato sono determinate dal direttore generale.

Art. 12. L'ammissione agli impieghi di prima categoria ha luogo esclusivamente per esame di pubblico concorso al posto di alunno.

L'ammissione agli impieghi di aiutante si fa per esame di idoneità o di concorso quando sianvi più candidati ad un medesimo posto.

I commessi e gli agenti di servizio subalterno sono ammessi a scelta, previe le opportune informazioni.

Ai posti di commessi sono pure ammesse le donne con preferenza alle vedove, orfane e sorelle nubili di impiegati civili e militari.

Art. 13. La progressione nei gradi per gli impiegati di prima categoria ha luogo per merito ad un quarto dei posti vacanti ed agli altri per anzianità.

Le nomine per altro ai posti di capo divisione di seconda classe, di ispettore capo e di direttori provinciali di prima classe, si fanno per merito.

Lo avanzamento al grado di segretario di terza classe, ed ai gradi corrispondenti d'ispettore di terza classe e di direttore di quarta classe, avrà luogo per esame di concorso a favore dei vicesegretari di prima classe, capi d'uffizio o di sezione di seconda classe e dei viceispettori.

I capi d'uffizio o di sezione di prima classe potranno concorrere essi pure quando ne facciano domanda.

Art. 14. Gli aiutanti e i commessi di uffizi di seconda classe che contino cinque anni di servizio, potranno far passaggio agli impieghi di prima categoria concorrendo non più di due volte agli esami pei posti di alunni.

In caso di riuscita saranno classati in ragione dell'esito degli esami, ma conserveranno la propria posizione infino a tanto che non siano nominati uffiziali.

Art. 15. Gl'impiegati d'ordine superiore sono tenuti a prestare servizio ovunque siano dall'Amministrazione destinati.

Gli impiegati di seconda categoria sono locali, e non sono soggetti a tramutamento, tranne per cause disciplinari, compresa la incompatibilità dell'ulteriore soggiorno dell'impiegato in una data località per ragioni personali, ancorchè non direttamente dipendenti dal servizio.

Art. 16. Gli impiegati di ogni categoria dell'Amministrazione delle Poste sono tenuti di prestare una cauzione, ed i commessi, oltre la cauzione, anche una fideiussione nei limiti e nei modi che saranno determinati dal regolamento.

Sono eccettuati da quest'obbligo:

Il direttore generale;
I capi di divisione;
L'ispettore capo.

Art. 17. Gli impiegati di prima e di seconda categoria e gli agenti subalterni dell'Amministrazione delle Poste hanno diritto ad una indennità, oltre quelle assegnate per cause comuni a tutti gli impiegati del Regno, pei casi e motivi seguenti:

a) Per missione e servizio d'ispezione;

b) Per servizio negli uffizi alle stazioni di ferrovia, nelle sezioni ambulanti sulle ferrovie e sui piroscafi e negli uffizi militari;

c) Per servizio notturno;

d) Per accompagnamento dei dispacci sulle strade ferrate o nelle carrozze ordinarie;

e) Per spese d'uffizio.

Art. 18. Le indennità per missione sono regolate dal quadro *D*.

Le indennità per servizio d'ispezione, per quello nelle stazioni e nelle sezioni ambulanti, per servizio notturno, per accompagnamento dei dispacci, per spese d'uffizio, verranno fissate dal Ministro dei Lavori Pubblici sulla base di un regolamento approvato con decreto Reale.

Le spese d'uffizio sono di due categorie.

Appartengono alla prima le spese di cancelleria, di riscaldamento e di illuminazione.

Appartengono alla seconda le spese per la provvista della cartaccia, della cordicella e della ceralacca per la formazione dei dispacci.

Le indennità per le spese della prima categoria competono esclusivamente ai capi delle direzioni, ai capi degli uffizi di prima classe ed agli ispettori.

Le indennità per le spese di seconda categoria competono ai titolari delle direzioni e degli uffizi di ogni classe.

Le provviste e le spese di ogni genere per la Direzione generale sono fatte a cura dell'uffizio di economato presso la direzione generale medesima.

Le pigioni ed i mobili sono a carico dell'erario per la Direzione generale, per le Direzioni provinciali, per gli ispettori e per gli uffizi di prima classe; sono a carico dei titolari per gli uffizi di seconda classe.

Art. 19. Il direttore generale provvede per tutte le disposizioni relative all'andamento ordinario del servizio dell'amministrazione delle poste, e ne sottoscrive gli atti ed il carteggio.

Il ministro però potrà avocare a sè quegli affari che stimerà.

Art. 20. Saranno presentati dal direttore generale all'approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici:

1° I disegni di leggi e di regolamenti sul servizio delle poste;

2° Le istruzioni per le trattative colle amministrazioni estere e tutti gli atti che hanno un carattere internazionale;

3° La proposta dei bilanci annuali e il riparto dei capitoli in articoli, le aggiunte o modificazioni dei capitoli e quelle per aumento di credito, il trasporto dei fondi da un articolo all'altro o le prelevazioni dei fondi di riserva e per le spese impreviste secondo gli articoli 30 e 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5024;

4° Le disposizioni di pagamento qualora siavi l'avviso contrario del ragioniere ai termini dell'articolo 52 della legge succitata;

5° Le proposte di nomine, di promozioni, di collocamenti a riposo, rimozioni o sospensione per oltre un mese degli impiegati di prima categoria, nonchè le destinazioni o i tramutamenti dei direttori provinciali;

6° Tutti gli affari pei quali occorre il parere del Consiglio di Stato;

7° I provvedimenti intorno ai quali il direttore generale non sia di accordo con altri capi di amministrazione, ancorchè si tratti di affari di ordinaria amministrazione.

Art. 21. Le corrispondenze con Ministri e con la Corte dei conti, che non riguardano affari di ordinaria amministrazione, e tutte le corrispondenze col Parlamento e col Consiglio di Stato saranno sempre tenute dal Ministro.

Art. 22. È istituito un Consiglio di amministrazione presieduto dal direttore generale e composto dai capi di divisione, dell'ispettore capo e del ragioniere.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato a scelta dal direttore generale.

Il voto dei membri del Consiglio è consultivo.

Sarà tenuto un registro delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 23. Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere sentito:

a) Circa i disegni di leggi, di regolamenti, e sulle istruzioni di massima da emanarsi dal direttore generale per la esecuzione delle leggi e dei regolamenti;

b) Sulla compilazione dei bilanci, sulle aggiunte e modificazioni, sugli aumenti di credito e sui trasporti di articoli di uno stesso capitolo;

c) Sulla creazione e soppressione di uffizi di prima classe;

d) Sulle promozioni per merito, sul giudizio degli esami di concorso, sui collocamenti a riposo d'uffizio e sulle rimozioni degli impiegati di prima categoria;

e) In tutte le altre materie sulle quali il Ministro od il direttore generale credessero di sentirne l'avviso.

Art. 24 È istituita presso la Direzione generale una cassa centrale per l'introito ed il movimento delle somme derivanti dai depositi per *vaglia* postali, o per l'introito degli altri fondi che verranno in essa concentrati per essere versati in tesoreria.

La cassa sarà tenuta da un cassiere e vigilata da un verificatore, la cauzione del quale sarà stabilita dal regolamento di cui all'articolo 16.

Art. 25. L'incarico dell'ispezione degli uffizi e del servizio delle poste è affidato ad un ispettore capo e ad ispettori aventi sede presso la Direzione generale e presso quelle direzioni provinciali che saranno determinate dal regolamento.

Agli ispettori addetti alle direzioni provinciali è assegnato un distretto composto di una o più provincie.

Gli ispettori fanno ruolo cogli altri impiegati di prima categoria e possono passare ai corrispondenti gradi.

Art. 26. Con altro Nostro decreto verrà provveduto al servizio di ragioneria della Direzione generale delle poste, e saranno stabiliti il grado, lo stipendio ed il numero degli impiegati che dovranno esservi addetti.

Disposizioni transitorie.

Art. 27. Il ruolo normale degli impiegati di prima categoria (quadro *A*) verrà attuato immediatamente all'epoca dell'applicazione del presente decreto.

Art. 28. Sono soppressi i posti di direttore compartimentale e di uffiziale di terza e di quarta classe.

In conseguenza di tale soppressione:

a) I direttori di prima e seconda classe a lire 4000 e 3500 prenderanno il titolo di segretari od ispettori di prima e di seconda classe, o di direttori di seconda e di terza classe; i direttori di terza classe a lire 3000 prenderanno il titolo di segretari od ispettori di terza classe o direttori di quarta, o capi di uffizio e di sezione di prima classe; i direttori a lire 2500 assumeranno i titoli di vicesegretari di prima classe, o di viceispettori, o di capi d'uffizio o di sezione di seconda classe; e gli uffiziali di prima classe a lire 2,200 assumeranno il titolo di vicesegretari di seconda classe o di capi d'uffizio o di sezione di terza classe, giusta le attribuzioni a cui saranno destinati;

b) Gli ufficiali di seconda classe a lire 1,800 prenderanno il titolo di ufficiali di prima classe; gli uffiziali di terza classe a lire 1,500 prenderanno il titolo di uffiziali di seconda classe, e gli uffiziali di quarta a lire 1,200 saranno nominati uffiziali di seconda classe a lire 1,500.

Gli uffiziali di seconda classe, il di cui numero nel quadro organico formato in corrispondenza del presente decreto è portato a 460, sarà ridotto di mano in mano che si verificheranno vacanze al numero di 274; ai posti che verranno a sopprimersi sarà supplito con aiutanti.

Fino a che i posti di uffiziali di seconda classe non sieno ridotti al numero indicato, non saranno ammessi alunni.

Art. 29. Gli impiegati di qualunque grado che non potranno essere compresi nell'applicazione del ruolo normale stabilito dal presente decreto, e gli aiutanti che resulteranno in esuberanza nel ruolo che sarà fissato per ciascun uffizio, saranno collocati a riposo od in disponibilità, a tenore delle leggi vigenti.

Sono mantenuti gli stipendi goduti dagli impiegati che a tenore dell'articolo 20 del Regio decreto 25 giugno 1865 passarono dalla prima alla seconda categoria, conservando quella parte del proprio stipendio che non eccedeva il *maximum* fissato per gli aiutanti della residenza da essi prescelta.

Art. 30. In fino a tanto che non sia emanato il decreto di cui all'articolo 6 del presente ordinamento, saranno mantenute le attuali retribuzioni dei commessi degli uffizi di seconda classe.

In casi di nuove nomine la prima retribuzione non sarà inferiore a lire 180 annue.

Art. 31. Gli attuali uffizi di seconda classe che hanno rendita superiore a lire 12,000, saranno elevati alla prima classe, e quelli che hanno rendita inferiore a lire 12,000 cesseranno di essere amministrati da impiegati di prima e di seconda categoria, e saranno affidati ad agenti retribuiti in ragione dell'importanza degli uffizi medesimi.

Tale mutazione avrà luogo entro un biennio dall'applicazione del presente decreto, e verrà basata sulla media rendita di un triennio.

I titolari degli uffizi da elevarsi alla prima classe potranno essere nominati aiutanti presso gli uffizi medesimi, e gli aiutanti che fossero addetti agli uffizi da ridursi potranno essere nominati titolari, se riuniscono le condizioni volute; ovvero, continuando nella qualità stessa, potranno scegliere una residenza definitiva fra quelle che l'amministrazione sarà in grado di loro offrire.

In caso diverso saranno collocati a riposo od in disponibilità a tenore delle leggi vigenti.

Art. 32. Sono mantenuti gli alloggi in natura alle persone degli impiegati che li godono in virtù di titoli anteriori giustificati.

L'alloggio in natura non potrà mai essere convertito in indennità di denaro, e cesserà quando l'impiegato che lo gode ottenga una promozione, o venga destinato ad altra residenza ove non esista l'alloggio.

Art. 33. Tutti gli impiegati del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale delle poste, saranno compresi nel ruolo unico degli impiegati dell'Amministrazione delle poste.

Il collocamento di questi impiegati nel ruolo dell'Amministrazione delle poste sarà fatto secondo la posizione numerica che ciascuno di essi occuperà nel ruolo del Ministero dei Lavori Pubblici al momento della fusione.

I capi di sezione assumeranno il titolo di segretari di prima classe; i segretari di prima e seconda classe quello di segretari di seconda e terza classe; gli applicati di prima classe quello di vicesegretari di seconda classe; gli applicati di seconda e terza classe quello di uffiziali di prima e seconda classe; gli applicati di quarta classe saranno nominati uffiziali di seconda classe a lire 1500.

È accordato agli impiegati medesimi il termine utile di un anno, dal 1° gennaio 1870, per adempiere all'obbligo della cauzione prescritta dall'articolo 16 del presente decreto.

Art. 34. Gli impiegati titolari d'uffizi, che per effetto della immediata applicazione del presente decreto dovessero abbandonare la residenza attuale per occuparne altra di categoria superiore, potranno rimanere nel posto rinunciando alla classe cui appartengono ed al relativo stipendio per essere retrocessi al grado ed allo stipendio corrispondente all'attuale loro sede.

Art. 35. L'applicazione del personale, secondo il presente decreto, avrà luogo nei termini seguenti:

Pei direttori provinciali, entro il primo semestre dell'anno 1870;

Pei capi d'uffizio e di sezione, entro l'intero anno;

Per gli uffiziali e gli aiutanti, di mano in mano che avverranno vacanze e secondo i bisogni del servizio.

Art. 36. Un regolamento, approvato di ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, provvederà alla parte esecutiva del presente decreto, che avrà effetto dal 1° gennaio 1870.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Fireeze addì 25 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

A. Mordini.

QUADRO *A*.

Pianta degli impiegati di prima categoria e relativi stipendi.

Numero	Grado	Stipendio per grado
1	Direttore generale	L. 8,000
2	Capi di divisione di 1ª classe	» 6,000
1	id. di 2ª classe	» 5,000
1	Ispettore capo	» 5,000
7	Direttori di 1ª classe	» 5,000
25	Segretari od ispettori di 1ª classe, o direttori di 2ª classe	» 4,000
30	Segretari od ispettori di 2ª classe, o direttori di 3ª classe	» 3,500
41	Segretari od ispettori di 3ª classe, o direttori di 4ª classe	» 3,000
40	Capi d'uffizio o di sezione di 1ª classe	» 3,000
114	Vicesegretari di 1ª classe, o viceispettori, o capi d'uffizio o di sezione di 2ª classe	» 2,500
190	Vicesegretari di 2ª classe o capi d'uffizio o di sezione di 3ª classe	» 2,200
241	Uffiziali di 1ª classe	» 1,800
460	Uffiziali di 2ª classe	» 1,500

QUADRO *B*.

Stipendio e sua progressione per gli impiegati di seconda categoria (Aiutanti).

Nelle città di popolazione superiore a centoventi mila abitanti	L. 1,200
Nelle città di popolazione fra i centoventi e sessantamila abitanti	» 1,000
Nelle città di popolazione inferiore a sessanta mila abitanti	» 800

Gli stipendi sopra distinti verranno accresciuti di un *quinto* per ogni cinque anni, fino a raggiungere il doppio dello assegnamento primitivo. Nel computo del quinquennio il tempo trascorso in aspettativa sarà valutato giusta la legge sulle pensioni.

QUADRO *C*.

Stipendio al personale subalterno.

Brigadieri	1ª classe	L. 1,400
	2ª classe	» 1,200
Messaggieri	1ª classe	» 1,200
	2ª classe	» 1,000
	3ª classe	» 800
Portalettere	1ª classe	» 1,000
	2ª classe	» 800
	3ª classe	» 600
Uscieri	Capo usciere della direzione generale	» 1,200
	Uscieri 1ª classe	» 1,000
	Uscieri 2ª classe	» 900
Serventi delle direzioni ed Uffizi di 1ª classe	1ª classe	» 900
	2ª classe	» 700
	3ª classe	» 600

NB. I portalettere ed i serventi di ultima classe sono addetti agli uffizi di minore importanza, e compiono cumulativamente le incumbenze interne d'uffizio e quelle della distribuzione delle lettere a domicilio.

QUADRO *D*.

Indennità per missione.

Designazione degli impiegati	Indennità giornaliera di soggiorno	Indennità di viaggio sulle vie ordinarie per ciascun chilometro	Indennità suppletiva per viaggi con cavalcature od altri mezzi eccezionali	Rimborso del prezzo del biglietto per i viaggi sulle ferrovie	Rimborso del prezzo del biglietto per i viaggi sui piroscafi
	L. C.	L. C.	L. C.		
Alunni ed impiegati:					
Fino a L. 1,000	5 »	» 30	» 20	Classe 2ª	Classe 1ª
Più di L. 1,000 fino a L. 2,200	6 »	» 30	» 20	» 2ª	» 1ª
Più di L. 2,200 fino a L. 3,500	8 »	» 30	» 20	» 2ª	» 1ª
Più di L. 3,500 fino a L. 4,900	10 »	» 30	» 20	» 2ª	» 1ª
Più di L. 4,900 fino a L. 6,000	12 »	» 30	» 20	» 1ª	» 1ª
Al direttore generale	25 »	» 30	» 20	» 1ª	» 1ª
Aiutanti	4 »	» 30	» 20	» 2ª	» 2ª
Corrieri e messaggieri	4 »	» 30	» 20	» 2ª	» 2ª
Portalettere e serventi	3 »	» 30	» 20	» 3ª	» 2ª

Le spese per missione all'estero saranno rimborsate a piè di lista.

Sui piroscafi postali l'importo del posto verrà calcolato per metà, a tenore delle vigenti convenzioni.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. MORDINI.

Il N. 5360 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 5 del Nostro decreto in data d'oggi, per il riordinamento dell'Amministrazione delle Poste;

Occorrendo di stabilire la distinzione in classi delle direzioni provinciali delle Poste;

Sulla proposizione del Nostro Ministro pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Appartengono alla 1ª classe, e saranno rette da direttori di 1ª classe, le direzioni provinciali di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia.

Appartengono alla 2ª classe, e saranno rette da direttori di 2ª classe, le direzioni provinciali di Alessandria, Ancona, Bologna, Brescia, Como, Cuneo, Livorno, Messina, Novara, Padova, Verona.

Appartengono alla 3ª classe, e saranno rette da direttori di 3ª classe, le direzioni provinciali di Bari, Bergamo, Cagliari, Catania, Cremona, Ferrara, Lucca, Mantova, Modena, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Siena, Treviso, Udine, Vicenza.

Appartengono alla 4ª classe, e saranno rette da direttori di 4ª classe, le direzioni provinciali di Aquila, Arezzo, Ascoli, Avellino, Belluno, Benevento, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Forlì, Girgenti, Grosseto, Lecce, Macerata, Massa Carrara, Pesaro, Porto Maurizio, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio nell'Emilia, Rovigo, Salerno, Sassari, Siracusa, Sondrio, Teramo, Trapani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

A. Mordini.

Il N. 5361 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge postale del 5 maggio 1862, approvato con Nostro decreto del 21 settembre 1862;

Sulla proposizione del Nostro Ministro dei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La tassa delle lettere e delle stampe non francate viene indicata mediante l'applicazione su di esse, dalla parte dell'indirizzo, di segnatasse postali.

Art. 2. I segnatasse hanno la forma e le dimensioni eguali ai francobolli, recano nel mezzo un ovale indicante il prezzo in lira e centesimi, e sono di color turchino chiaro per le lire, ed in color giallognolo pei centesimi di lira.

Art. 3. I segnatasse postali sono di dieci specie:

Da centesimi uno,
Da centesimi due,
Id. cinque,
Id. dieci,
Id. trenta,
Id. quaranta,
Id. cinquanta,
Id. sessanta.
Da lire una,
Id. due.

Art. 4. Il destinatario di qualsiasi lettera o stampa, spedita per la posta, deve rifiutarsi di pagarne la tassa, quando questa non sia indicata dal corrispondente numero di segnatasse.

Art. 5. Gl'impiegati d'ogni grado e categoria, che distribuiranno o faranno distribuire al pubblico lettere o stampe non francate, prive di segnatasse, saranno assoggettati alle pene comminate dalle vigenti leggi ai malversatori del pubblico denaro.

Art. 6. Il presente avrà effetto dal 1° gennaio 1870, e da quell'epoca s'intenderanno abrogati gli articoli 74, 75, 76 e 77 del regolamento approvato con Nostro decreto del 21 settembre 1862.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

A. Mordini.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Circolare (n° 146) alla Direzione generale ed alle direzioni speciali del Debito Pubblico, agli agenti del Tesoro ed ai tesorieri provinciali.

Firenze, 4 dicembre 1869.

Con la presente viene disposto che il pagamento nello Stato delle cedole del consolidato 5 per cento pel semestre scadente al 1° gennaio 1870 sia cominciato dal giorno 15 del mese di dicembre corrente.

Il pagamento di tali cedole sarà fatto, in biglietti di Banca, e nelle provincie napoletane e siciliane anche in polizze e fedi di credito dei Banchi di Napoli e Sicilia rispettivamente.

Il Ministro
L. G. Cambray-Digny.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Esami di concorso.

Per coprire le vacanze esistenti nel personale del Ministero e dei Consolati è aperto un concorso ad otto posti di volontari nell'Amministrazione dell'estero.

Gli esami avranno principio il giorno 24 del prossimo gennaio alle 9 antim. in una sala del Ministero per gli Affari Esteri, giusta le norme e le condizioni perscritte col regolamento e programma approvati con decreto ministeriale del 15 maggio p. p., di cui segue un estratto.

Le domande d'ammissione al concorso, corredate dai documenti prescritti dall'art. 3 del regolamento, dovranno essere presentate al Ministero non più tardi del 31 dicembre p. v.; trascorso qual termine esse non saranno più ammesse.

Firenze, 16 novembre 1869.

(*Pel Regolamento e pel Programma vedi la Gazzetta Ufficiale del 25 novembre ultimo, N* 322)

MINISTERO DELL'INTERNO.

Avviso.

Con decreto in data 28 giugno 1869 il Ministro dell'interno ha determinato che il pagamento dei sussidii dotali, a cui per le disposizioni anteriori alla legge del 27 settembre 1863 hanno diritto le donzelle inscritte sulle liste del lotto della Direzione di Firenze, possa aver luogo senza attendere la estrazione del numero a ciascuna di esse rispettivamente assegnato; a condizione però che le fanciulle medesime, od i loro eredi, facciano pervenire alla detta Direzione, franche di posta, le analoghe domande, corredate dei relativi documenti: e ciò non più tardi del 31 dicembre del corrente anno 1869.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso all'ufficio di professore titolare di matematica nel Regio liceo Principe Umberto di Napoli.

Secondo le disposizioni contenute nel capitolo 2° della legge 10 febbraio 1861 per l'istruzione secondaria nelle provincie napolitane è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare di matematica nel R. liceo ginnasiale Principe Umberto di Napoli collo stipendio di annue lire 2200.

Gli aspiranti dovranno fra due mesi dalla data del presente avviso presentare al R. provveditore degli studi di Napoli la domanda di ammissione al concorso che avrà luogo per titoli e per esame nell'anzidetta città a forma del regolamento approvato col R. decreto 30 novembre 1864, num. 2043.

Firenze, 23 novembre 1869.

Pel Ministro: P. Villari.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di botanica vacante nella R. Università di Torino.

In conformità della deliberazione presa dal Consiglio superiore di pubblica istruzione nella sua adunanza del 3 agosto ultimo, ed a norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859, n° 3725, è aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di botanica nella R. Università di Torino.

Il concorso avrà luogo presso l'Università medesima.

Gli aspiranti sono invitati a presentare le domande d'ammissione al concorso ed i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il giorno 27 gennaio 1870 dichiarando nelle stesse domande se intendono concorrere per titoli, ovvero per esami, o per le due forme ad un tempo.

Firenze, addì 26 settembre 1869.

Il segretario generale
P. Villari.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di concorso.

Si rende noto che sono poste a concorso le cattedre vacanti negli istituti industriali e professionali indicati qui appresso:

Sede degli istituti, materie d'insegnamento e assegno annuo

Cagliari. — Istituto industriale e professionale, agronomia ed estimo (*a*) lire 1200.

Sondrio. — Istituto industriale e professionale, agronomia, sivicoltura e storia naturale lire 1800.

Modica. — Istituto industriale e professionale, agronomia ed estimo lire 2200.

(*a*) La provincia di Cagliari accorda un supplemento annuo di lire 1300, talchè l'assegno è di annue lire 2500.

Il concorso sarà per titoli e per esami davanti apposita Commissione.

Coloro che aspirano ad alcuna delle cattedre sovradette dovranno trasmettere a questo Ministero, prima del 15 dicembre prossimo, le loro domande estese su carta da bollo da lire una, nelle quali sia accennato in modo preciso il posto al quale aspirano e se intendono concorrere solo per titoli od anche per esami.

Firenze, addì 9 novembre 1869.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
Maestri.

IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Visto il decreto di S. M. in data del 23 settembre ultimo scorso che istituisce sei posti gratuiti per un corso di studii presso istituti agrari stranieri;

Visto che nel concorso aperto il dì 20 ottobre p. p. nessuno dei concorrenti risultò idoneo a tali posti,

Decreta quanto segue:

Art. 1. È aperto un nuovo concorso nel mese di settembre 1870 al fine di scegliere i sei giovani contemplati nel decreto predetto.

Art. 2. I giovani che vogliono profittarne debbono avere 17 anni compiti e dare un esperimento scritto ed orale sulle materie seguenti:

1° Fare una composizione in lingua italiana su tema che sarà loro dato;

2° Tradurre in italiano alcune pagine dal francese, o dal tedesco, o dall'inglese (secondo il luogo ove intendono recarsi) senza uso di vocabolario; fare una composizione ed una conversazione in una di queste lingue sopra materie agrarie;

3° Provare con esame orale che conoscono gli elementi di algebra e di geometria compresa la trigonometria piana;

La computisteria agraria;

La fisica;

La chimica;

La storia naturale con particolare riguardo alla botanica;

Gli elementi di agricoltura;

La geografia fisica.

L'esame per ciascheduna di queste materie durerà non meno di quindici minuti.

Art. 3. I giovani dovranno aver presentata la loro dimanda al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio prima del 15 agosto, e si troveranno a Firenze per dare l'esame il 15 settembre.

Coloro che saranno scelti si terranno pronti a partire per la loro destinazione nel giorno che sarà indicato.

Art. 4. La Commissione che sarà nominata per questo esame sceglierà i sei migliori fra quei concorrenti che saranno stimati idonei, ripartendoli fra gl'istituti che si giudicheranno più convenienti.

Art. 5. Verso i giovani che saranno prescelti, il Governo non assume altri obblighi che i seguenti:

1° Far loro le spese di andata e ritorno;

2° Pagare la retta annua stabilita per ogni singolo istituto;

3° Concorrere per lire 240 annue alle spese di acquisto di libri od altre che possano tornare necessarie od utili alla loro istruzione.

Art. 6. Quel giovane che alla fine del primo anno scolastico non superasse l'esame di promozione al grado superiore dell'istituto, perderà immediatamente ogni diritto al posto gratuito accordatogli, e dovrà provvedere a proprie spese al suo rimpatrio.

Il direttore capo della 1ª divisione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze addì 1° novembre 1869.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
Biagio Caranti.

Il Ministro: M. Minghetti.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Conformemente al prescritto dall'articolo 181 del vigente Regolamento organico 25 agosto 1863, n° 1444, in esecuzione della legge 17 maggio stesso anno, n° 1270, si notifica che dovendosi da questa Cassa centrale addivenire alla restituzione a favore del Demanio dello Stato in ordine a sentenza del tribunale di Forlì, 11 aprile 1865, del sottodescritto deposito stato fatto nella Cassa depositi e prestiti di Bo-

logna, ed allegandosi il non possesso della relativa polizza, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che un mese dopo la presente pubblicazione sarà provveduto come di ragione e resterà di nessun valore la rispondente polizza.

Deposito della somma di lire 300, stato ridotto a lire 200 per parziale restituzione operatasi, fatto dal notaio Trovanelli Audiface di Mercato Saraceno a mezzo del segretario del tribunale del circondario di Forlì, Alberto Piselli, per cauzione prescritta da provvedimento 31 luglio 1862 di detto tribunale per la libertà provvisoria delli Comandini Giuseppe di Luigi, Fabbri Filomena di Vincenzo e Balducci Francesco di Francesco, tutti del mandamento di Mercato Saraceno e come appare da polizza 30 dicembre 1864, nº 1542, rilasciata dalla Cassa depositi e prestiti in Bologna.

Firenze, 2 novembre 1869.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

L'Amministratore centrale
F. MANCARDI.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del Regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, nº 1444, pubblicavasi nella *Gazzetta Ufficiale* nº 49 del 18 febbraio 1869, nº 77 del 18 marzo e nº 107 del 18 aprile stesso anno un avviso di smarrimento della polizza nº 1443, rilasciata dalla Cassa dei depositi e prestiti di Milano a favore di Della Porta Raffaele.

In tale avviso essendosi indicato il titolare Della Ponte a vece di Della Porta, colla presente si rettificano le citate pubblicazioni, diffidando chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della presente, sarà rilasciato il richiesto duplicato e resterà di nessun valore la polizza precedente.

Firenze, 2 novembre 1869.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

L'Amministratore centrale
F. MANCARDI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA

La *France* riferisce quanto appresso sulla seduta del Corpo legislativo del 3 dicembre:

La seduta è aperta alle due precise. Presiede il signor Schneider, col quale il signor Forcade si trattiene a lungo. Tutti i ministri sono al loro posto. Il presidente dà lettura del processo verbale. Rochefort domanda la parola sul processo verbale (grida: *alla tribuna!*) Rochefort vuole parlare dal suo posto (*tumulto*). « Rassicuratevi, signori, dice Rochefort dal suo posto, la mia proposta non ha nulla di sovversivo (parlate, parlate). Presenterò alla Camera una semplice osservazione. Signori, questa quistione interessa la dignità e la sicurezza della Camera; domando che la Camera sia custodita dalla guardia nazionale anzichè dalla guardia imperiale. Siccome sotto questo Governo siamo esposti a sorprese, abbiamo bisogno d'una seria garanzia ». (*Rumori*). La sinistra appoggia la domanda. Si ride a sinistra e Gambetta esclama: « Le vostre risa non vi salveranno dalla vostra ingenuità. » Il signor Magnin monta alla tribuna per render conto d'un'elezione.

— La *Patrie* smentisce che il sig. Bourée, ambasciatore di Francia in Turchia, debba essere richiamato e che il signor Buthémy ministro di Francia a Washington, da qualche tempo in congedo a Parigi, non debba ritornare al suo posto.

PRUSSIA

Riferiamo i giudizi dei meglio accreditati fogli prussiani sul discorso dell'imperatore Napoleone:

La *Correspondance de Berlin* scrive:

« Il discorso che l'Imperatore dei Francesi ha pronunciato dinanzi al Corpo legislativo può riassumersi in queste parole: « Ordine e libertà all'interno e pace coll'estero. »

« Queste parole non hanno bisogno nè di commenti nè di elogi.

« Si diceva una volta esser necessario per la tranquillità d'Europa che la Francia sia soddisfatta. Oggi che le quistioni esterne sono, grazie al cielo, o risolte o messe in disparte, gli è all'interno che il popolo francese deve ottenere questa soddisfazione necessaria, e gli applausi con cui fu accolto il discorso, addimostrano infatti che il nuovo programma imperiale il quale concilia il mantenimento dell'ordine collo sviluppo delle libertà nazionali, corrisponde ai voti della grande maggioranza dei Francesi.

« Nell'apprezzare il nuovo discorso del trono, noi ci teniamo al punto di vista dell'interesse generale, fuori e al dissopra delle censure, delle recriminazioni che solleva in Francia lo spirito di partito. Si vede d'altronde a che sono ridotte le diverse opposizioni; l'una, l'ultrademocratica, finisce con uno scroscio di risa, che ha salutato al Corpo legislativo il nome dell'ultimo eletto della rivoluzione; l'altra, l'opposizione costituzionale, non aveva più ragione d'essere di faccia all'impero liberale e si fonde nell'antica maggioranza. »

La *Prov. Corresp.* ne parla in questi termini:

« La nuova sessione del Corpo legislativo di Francia è stata aperta dall'imperatore Napoleone in persona, il quale ha pronunciato in questa occasione un discorso assai importante.

« Nel luglio decorso l'Imperatore prevenne i voti del partito liberale promettendo di sviluppare maggiormente le istituzioni dello Stato ed assicurando alla rappresentanza nazionale una parte d'azione indipendente. Esso accordò immediatamente una maggiore libertà politica, ma fin d'allora i nemici del Governo ne usarono in modo sempre più audace, per attaccare le basi istesse dell'ordinamento dello Stato.

« Ma più questi sforzi dei partiti erano violenti, e più si rendeva manifesto ch'essi non erano diretti soltanto contro l'impero, ma minacciavano in pari tempo l'ordine sociale. A misura che l'agitazione rivoluzionaria andava sviluppandosi, tutti i partiti moderati s'andavano stringendo intorno al Governo imperiale, ed al momento in cui si riunisce l'assemblea legislativa, l'Imperatore può contare con certezza che le sue viste per lo sviluppo liberale delle istituzioni dello Stato troveranno un appoggio sincero fra i rappresentanti della nazione.

« La calma fermezza che traspira dalle parole dell'Imperatore attesta nuovamente che il governo imperiale ha la certezza di poter padroneggiare completamente le agitazioni alle quali ha lasciato libero il campo. L'entusiasmo vivissimo con cui fu salutato l'Imperatore nel seno del Corpo legislativo prova ad esuberanza che l'Imperatore non si è ingannato circa l'opinione ed i sentimenti della rappresentanza nazionale. »

La *Spener. Zeitung* a sua volta così scrive:

« Il discorso che l'Imperatore dei Francesi ha pronunciato all'apertura della nuova sessione legislativa è informato a spirito diverso da quello che dominava nei discorsi precedenti dello stesso sovrano. Napoleone III ha la coscienza della situazione; per esso è un nuovo periodo del suo regno che incomincia, un periodo in cui il potere imperiale dovrà conciliarsi con istituzioni più libere e concedere al paese una partecipazione più diretta nella gestione degli affari. L'Imperatore è convinto che le elezioni di questo anno sono state l'espressione dei sentimenti del popolo francese e che per conseguenza è un dovere per il capo dello Stato di adottare un altro modo di governare non potendo la nazione contentarsi di concessioni insufficienti.

« Evidentemente Napoleone comprendeva tutta l'importanza delle risoluzioni che prendeva il 28 giugno decorso. Il progetto di senatusconsulto e poi il discorso del Trono addimostrano che l'Imperatore non medita nè di smentire le proprie risoluzioni, nè di mercanteggiarne le conseguenze.

« Accade di rado che un principe sul declinare della vita prenda un simile partito, ed abbia il coraggio di tentare nuove vie. È una prova questa da parte dell'Imperatore dei Francesi della grande elasticità del suo spirito e delle risorse intatte della sua sublime intelligenza. Napoleone essendo rimasto padrone della situazione, ha il fermo convincimento di saperla dominare ancora col concorso del signor Ollivier e degli uomini del suo colore. ...

« Quanto alle interpellanze che preparano alcuni deputati sulla proroga della Camera, sulla tardata riapertura della sessione ecc. esse perdono ogni valore di faccia alle dichiarazioni fatte in modo chiaro e spontaneo nel discorso del trono. »

La *Kreuzzeitung* reca sullo stesso argomento:

« Il discorso del Trono prova ancora una volta che la politica imperiale è pacifica. Noi speriamo che l'èra novella che sta per dischiudersi, èra di prosperità alla quale ha diritto l'Impero, e di cui la Francia raccoglierà tosto i frutti, contribuirà a consolidare all'estero la fiducia che fu per sì lungo tempo precaria e mal ferma. »

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

L'*Osservatore Triestino* del 4 dicembre reca:

A quanto rilevasi, S. M. l'imperatrice partirà domani alle ore 2 pom. col piroscafo *Greif* per Ancona.

S. M. l'Imperatore partirà alle ore 6 con treno separato per Vienna.

— Si legge nell'*Abendpost*:

Com'è noto, il vescovo di Linz ricorse al tribunale dell'Impero contro l'impostagli restituzione dei beni dello Stato di Garsten e Klenik ch'erano finora in suo possesso e sotto la sua amministrazione. Il tribunale però si è dichiarato incompetente in questa materia.

— Si scrive da Praga alla *N. F. Presse*:

Viene assicurato in modo autentico che prima della partenza dell'arcivescovo ebbe luogo una conferenza per conseguire un procedere concorde del clero boemo nel Concilio. Nella conferenza furono discusse molte quistioni, e fra le altre quella dell'infallibilità del Papa, contro la quale si pronunciò la maggioranza. Furono prese pure deliberazioni per il caso che venissero presentate petizioni, con cui si chiedesse al Concilio la riforma ecclesiastica in senso czeco. Esse verranno combattute dal clero boemo.

SPAGNA

Si scrive per telegrafo da Madrid, 2 dicembre, all'*Havas*:

I ministri, il Corpo diplomatico ed una folla immensa assistevano ai funerali del generale Dulce.

Le Cortes hanno adottato l'articolo 10 della legge sull'alienazione dei beni della Corona. La discussione continua.

ASIA

L'*Osservatore Triestino* ha notizie da Bombay del 13 e da Calcutta del 9 novembre:

Si ricevettero ordini dall'Inghilterra di ridurre di cinque reggimenti lo stato effettivo dell'esercito indigeno di Bombay. Parlasi pure d'una diminuzione de' comandi divisionali e di brigata dell'esercito stesso. Si accerta inoltre che anche l'esercito indigeno di Madras verrà ridotto di sette reggimenti.

La collocazione del secondo cordone telegrafico del Golfo persico procedette in modo soddisfacente, sotto la direzione del maggiore Champain.

Nelle provincie centrali dell'India, un numero considerevole d'Indù si è pronunciato a favore del matrimonio delle vedove. Il Gaekpar di Baroda ha rilasciato alcune leggi sullo stesso oggetto.

— Il Codice penale inglese fu esteso alle isole Nicobariche, acquistate di recente.

NOTIZIE VARIE

Scrivono da Venezia in data del 3:

L'intemperie che durò da ieri l'altro a tutta questa notte, e una fortissima bufera avvenuta ieri sera, cagionarono qui notevoli disastri.

Per ben tre volte, durante l'alta marea, furono inondate la Piazza San Marco, la Riva degli Schiavoni ed altre parti della città, obbligando la chiusura dei negozii, guastando pozzi e cacciando dagli alloggi terreni molte povere famiglie

Un violentissimo colpo di vento faceva rovinare interamente la tettoia del Gazometro, sotto la quale fortunatamente non trovavansi che quattro operai, rimasti feriti, uno di essi piuttosto gravemente.

Lo stabilimento di bagni al lido venne interamente distrutto, ed alcune barche che vi si trovavano furono trasportate in alto mare.

Ai giardini pubblici rovinò in gran parte il muro di cinta.

Quindici fra barche e bragozzi, spinti contro quella muraglia, in parte affondarono, in parte furono rovesciate ed ebbero gravi guasti.

Le persone furono tutte salve per merito specialmente del drappello delle guardie di P. S. di quel quartiere, che assai si distinsero nel dare i primi soccorsi.

Circa 30 persone furono ricoverate nel corpo di guardia, ed alcune di esse assai malconcie.

Sulle fondamenta nuove la riva è in più luoghi rovinata, e i depositi galleggianti di legname furono dispersi.

Non si hanno finora notizie di disastri avvenuti fuori del porto e nelle vicine isole, e si spera che i danni siano limitati a quelli sopraindicati.

— Ci scrivono da Gallipoli, che a festeggiare la guarigione di S. M. il Re, e la nascita del Real Principe di Napoli, ieri (5) fu cantato un *Te Deum* di ringraziamento nella chiesa di S. Domenico.

Dopo quella cerimonia, per cura del municipio, vennero distribuiti ai poveri del comune vari abiti ed oggetti di biancheria, e rilasciati gratuitamente dieci posti nell'asilo d'infanzia per dieci fanciulli di povere famiglie.

— Nel 1821, scrive la *Lombardia*, il professore Giuseppe Maria Racagni istituiva un annuo premio di fisica a favore degli scolari dell'ultimo corso del regio liceo Cesare Beccaria, e nel 1836 il signor Roberto Rougier istituiva altro premio, pure annuale, di meccanica per gli scolari stessi.

In quest'anno il concorso per il primo fu tenuto il giorno 6 agosto, e pel secondo il giorno successivo.

Le Commissioni aggiudicarono i premi il giorno 25 novembre, e il loro operato ebbe l'approvazione della presidenza del Consiglio provinciale scolastico, di modo che oggi è dato proclamare i premiati, che furono due, di pari merito, per entrambe le prove, cioè:

Per il premio di fisica Branca Cesare e Campiglio Carlo, e per il premio di meccanica Grassi Francesco e Salici Luigi.

— Il *Giornale di Sicilia* pubblica il prospetto del movimento di navigazione del porto di Palermo riflettente lo scorso mese di novembre secondo i dati statistici raccolti per cura della capitaneria:

ARRIVI

Per operazioni di commercio

		N.		Tonn.
Nazionali	a vela	N. 415	Tonn.	29963
»	a vapore	» 47	»	13672
Esteri	a vela	» 31	»	7145
»	a vapore	» 37	»	23150
Per rilascio forzoso				
Bastimenti a vela		» 18	»	490
		N. 548	Tonn.	74420

PARTENZE

Per operazioni di commercio

		N.		Tonn.
Nazionali	a vela	N. 409	Tonn.	29302
»	a vapore	» 48	»	13971
Esteri	a vela	» 25	»	5412
»	a vapore	» 37	»	23150
Per rilascio forzoso				
Bastimenti a vela		» 18	»	490
		N. 537	Tonn.	72825

Dimodochè i bastimenti a vela ed a vapore entrati e sortiti dal porto di Palermo durante il mese di novembre ascesero al numero di 1085 della capacità complessiva di tonnellate 147,245.

— Leggesi nella *Perseveranza* di stamane:

Il nostro Istituto di scienze si è in questi giorni occupato di una nuova sostanza, prezioso ausiliario della medicina sedativa: il *cloralio*, sugli effetti del quale, riferirono i dottori Verga e Valsuani. Questi due egregi esperimentatori adoperarono in gran parte il cloralio, preparato nella Scuola di chimica della Società d'incoraggiamento, ciò che torna ad onore di questa istituzione.

Il cloralio non fu applicato alla medicina che in questi ultimi tempi, ed è il tema prediletto attuale delle cliniche e delle effemeridi mediche d'Europa. La sua azione è congenere a quella della *morfina*, che forse potrebbe anche detronizzare, se il suo enorme prezzo non lo rendesse finora accessibile che ai ricchi.

— Scrivono da Larnaca (Cipro), 23 novembre, al *Corriere Mercantile*:

« Il R. piroscafo italiano da trasporto *Europa*, mandato espressamente in questi paraggi per levare alcuni pezzi di cannone della Repubblica Veneta trovatisi nella fortezza di Famagosta e ceduti dal governo della Sublime Porta a quello d'Italia, dopo levatone uno piccolo rinvenutosi nel castello di questa città e che ha un qualche interesse storico, salpava il 15 corrente alla volta di Famagosta ove imbarcava altri 6 pezzi dei medesimi in bronzo di grosso calibro portanti, oltre l'emblema di San Marco, altri particolari stemmi ed inscrizioni di famiglie venete di quell'epoca le quali coadiuvarono non poco quella Repubblica.

« Dopo avere il suddetto R. piroscafo riportato le Dignità Ottomane nonchè il personale del Consolato italiano a questa nostra rada, progrediva nella giornata del 21 corrente per l'Italia toccando Napoli e di là a Venezia onde collocare i summenzionati cannoni nella sala d'armi di quel R. Arsenale.

« Il detto R. piroscafo portava seco lui per la susseguente trasmissione al Governo italiano un sistema per la distruzione della locusta, la quale puossi dire prossima alla sua totale estinzione in quest'isola ove da anni menava strage. Il sistema in discorso è di pura invenzione dell'egregio nostro concittadino il signor cav. R. Mattei il quale non poco contribuì a tale opera. »

DIARIO

Annunziano da Berlino che la Commissione della Camera dei deputati ha approvato con 17 voti contro 13 il progetto del ministro delle finanze signor de Camphausen, sul consolidamento del debito dello Stato. Il consolidamento seguirà al 4 1/2 per cento.

La *Kreuz Zeitung* scrive che il Consiglio federale della Confederazione del Nord è convocato per l'8 di questo mese.

Sullo scorcio del mese passato la Camera dei deputati di Pesth ha iniziata la discussione dei conti definitivi del 1868. Non esistendo ancora in Ungheria una regolare Corte dei conti, alcuni deputati della opposizione hanno sollevata la questione di sapere se potesse riuscire utile cosiffatta discussione prima che la Corte dei conti sia stata istituita. Il ministro delle finanze signor Lonyay, nonostante questa eccezione, ha insistito perchè i consuntivi del 1868 venissero esaminati d'urgenza. La discussione continuò in talune sedute successive, e finalmente nella seduta del giorno 2 di questo mese, in seguito ad un discorso del ministro e ad un altro discorso del relatore, la proposta governativa venne accettata ed i consuntivi del 1868 furono approvati.

L'Alta Corte dell'impero, istituita a Vienna colla legge 24 luglio 1867, ha funzionato per la prima volta il 29 novembre. Questa assemblea è incaricata di decidere i conflitti di competenza fra le autorità amministrative ed i tribunali.

Nella seduta del 2 dicembre delle Cortes di Madrid il signor Ochoa rispondendo a talune osservazioni del ministro delle finanze, signor Figuerola, il quale nella seduta precedente aveva imputato alle ex-regine Cristina ed Isabella una sottrazione di gioie della Corona per l'importo di 73 milioni di reali, chiese che venisse nominata una Commissione d'inchiesta. Di fronte a tale mozione il signor Figuerola dichiarò di non avere rivelata neppure la decima parte dei gravi fatti che sono venuti a sua conoscenza. Il signor Ochoa e gli antichi ministri protestarono vivacemente contro questa allegazione. Il maresciallo Prim intervenne ed impegnò l'assemblea ad agire senza precipitazione in un oggetto di tanta entità. Le Cortes deliberarono che la proposta del signor Ochoa venga rinviata agli uffici, i quali nomineranno una Commissione col mandato di esaminare i documenti e di farne rapporto. Le corrispondenze telegrafiche aggiungono che questo incidente ha destata una viva emozione.

Scrivono da Pietroburgo che il governo russo ha accordata una concessione di trenta anni a vari negozianti per lo stabilimento di linee telegrafiche sottomarine fra la Russia asiatica, il Giappone e la China.

Avanzamenti della Galleria nel traforo delle Alpi.

INDICAZIONI	SUD	NORD	Totale
Lunghezza totale della galleria da scavarsi, metri	. . . .	. . .	12220 »
Avanzamenti ottenutisi in piccola sezione dal 16 al 30 novembre 1869 »	34 90	20 45	
Galleria già scavata in piccola e grande sezione al 15 novembre 1869 »	6093 60	4349 50	
TOTALE della galleria scavata al 30 novem. 1869 »	6128 50	4369 95	10498 45
Rimangono a scavarsi metri	. . . .	. . . .	1721 55

Torino, il 3 dicembre 1869.

L'ispettore: VALVASSORI.

Hanno mandato indirizzi di felicitazione per la riacquistata salute di S. M. il Re e per la nascita del principe di Napoli

I *Municipii* di Lavagna, Capraia, Piana Crixia, Stazzano, Varese Ligure, Alessandria della Rocca, Aragona, Ribera, San Biagio Platani, Lucca Sicula, Mondaino, Genosa, Novoli, Stazzema, Camaiore, Coreglia, Montecatini, Borgo a Mozzano, Pioltello, Paderno Milanese, Casaloldo, Villafranca Lunigiana, Licciana, Milazzo, Carenia, Tusa, Reitano, Castel San Lucio, Miasino, Pollina e Trocchia, Barra, Marano, Ventotene, San Giovanni a Teduccio, Forio, Procida, Pianura, Ischia, Chiaiano, Castellammare, Laco Ameno, Motta San Damiano, Cà de' Tedioli, Sant'Angelo in Vado, Sorbolungo, Castagneto, Palaja, Annone Veneto, Castelfranco-Veneto, Caprino, Bardolino, Larise, Belluno Veronese, Valleggio, Albettone, Loreggia, Sassano, Villaga, San Giacomo dei Berici, Massano, Castelbissara, Monticello, Cà Alta, Brogliano, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Pasina.

La Direzione compartimentale dei telegrafi avvisa che essendosi ristabilite le linee telegrafiche principali, guastate dall'ultima bufera, la corrispondenza con Bologna, col Veneto, coll'Alta Italia ed oltre ha ripreso il suo corso ordinario.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 5

L'Imperatrice è arrivata.

L'assemblea del Credito mobiliare non ebbe luogo per mancanza del numero sufficiente delle azioni rappresentate. Fu aggiornata al 20 del corrente.

Ventotto deputati protezionisti presentarono ieri una interpellanza domandando che sia denunziato il trattato di commercio anglo-francese del 1860.

Trieste, 5.

L'Imperatrice partirà per Ancona verso le ore 8.

Monaco, 5.

Il principe di Hohenlohe e il Ministro della guerra sono ritornati da Hohenschwangau. Nulla di nuovo sulla crisi ministeriale.

Berlino, 5.

La Camera dei deputati discusse il bilancio degli affari esteri. Fu adottata la proposta di Hoverbeck di sopprimere le legazioni di Amburgo, di Oldenburgo e di Weimar. Fu respinta invece la proposta di sopprimere la legazione di Dresda.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 5 dicembre 1869, ore 1 pom.

Tempo variabile, pioggia a Genova. Il barometro si è alzato ancora di 6 a 8 mm. e la pressione si trova sopra la media di 4 a 5 mm. Dominano ancora i venti di mezzogiorno; a Genova soffia fortissimo il tramontano. Il mare è agitato e grosso. Qui il barometro si è alzato di 2 mm. 1/2 nella mattina.

Il tempo si dispone a un miglioramento, probabilmente col dominio della corrente polare.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 5 dicembre 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 763 0	mm 765,0	mm 766 3
Termometro centigrado	11.0	14,0	8 5
Umidità relativa	86.0	63,0	75,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento direzione	SE	E	E
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 15,0
Temperatura minima . . . . + 8,5
Minima nella notte del 6 dic. . . . . + 5,5

FEA ENRICO, *gerente provvisorio.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 6 *dicembre* 1869)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god.	1 luglio 1869		»	»	57 42	57 40	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . . »	1 ottob. 1869		34 80	34 60	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	id.		»	»	80 90	80 70	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »			»	»	»	»	»	»	76 1/4
Az. Regia coint. Tab. (carta) »	id.	500	»	»	674 1/4	673 3/4	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta »	1 luglio 1869	500	»	»	456 1/2	455 »	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . »		840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »		480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1869	100	»	»	»	»	»	»	1700
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 luglio 1869	100	»	»	»	»	»	»	2000
Cassa di sconto Toscana in sott. »		250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »									
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1869	420	»	»	»	»	»	»	203
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD »	1 aprile 1869	500	»	»	169 »	167 1/2	»	»	»
Dette . . . . »		420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	1 luglio 1869	500	»	»	319 1/2	318 1/2	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette. . . . . . »	1 ottob. 1869	500	»	»	168 »	166 1/2	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 »	id.	505	»	»	446 »	444 »	»	»	443
Dette in serie di una e due »		505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc. . . . . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . »			»	»	»	»	»	»	58 50
3 0/0 idem . . . . »	1 ottob. 1869		»	»	»	»	»	»	35 50
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »	id.		»	»	»	»	»	»	81 50
Nuovo impr. della città di Firenze	id.	250	»	»	»	»	»	»	196
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	26 20	26 16
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista	104 90	104 70
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 90	20 89
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 p. 0/0: 57 45 - 42 1/2 - 40 f. c. — Azioni Regia Tab. 674 - 675 f. c. — Az. SS. FF. Merid. 320 1/2 - 318 1/2 - 318 f. c.

Il sindaco: A. MORTERA.

RR. SPEDALI RIUNITI DI PISA

AVVISO.

L'illustrissimo signor cav. uffiziale D. Carlo Cuturi, come commissario di questi RR. Spedali, debitamente autorizzato, rende nota la vacanza nei medesimi del posto di soprintendente alle infermerie, e previene che gli aspiranti a tal posto dovranno, dentro giorni 20, computabili dalla data del numero della presente *Gazzetta Ufficiale*, fargli pervenire le respettive istanze in carta bollata, corredate dei diplomi di matricola in medicina e chirurgia, avvertendo che i certificati che sarà creduto di unirvi dovranno essere pure in carta bollata.

Il posto suddetto è conferibile per titoli, e quello tra i concorrenti che sarà nominato dovrà sottostare agli obblighi tutti imposti dal regolamento organico locale, e da altre disposizioni che sono attualmente o venissero in appresso poste in vigore.

Il suddetto titolare sarà retribuito con l'annua provvisione di L. it 2,000 pagabile a rate mensili dalla cassa di questi Spedali, ed avrà l'uso gratuito del quartiere nello stabilimento, fornito della grossa mobilia, più lume e fuoco pel suo scrittoio.

Li 4 dicembre 1869.

V° *Il Commissario* D. C. CUTURI. — *Il Segretario* D C TEMPESTI.

3440

Cassa Dotale.

Il sottoscritto invita gli associati in adunanza generale per la mattina del 21 dicembre 1869, alle ore 10, in Arezzo, all'ufficio di Direzione, per eleggere i titolari del Consiglio Generale, completare i membri del Consiglio di Amministrazione, e deliberare sopra una proposta di modificazione degli statuti.

Qualora per mancanza di numero legale l'adunanza non avesse luogo nel suddetto giorno, s'intende riconvocata per il 26 dicembre 1869.

Il Presidente del Consiglio Generale
A. ALBERGOTTI

3442

Comune del Galluzzo

Vacata per morte della titolare la scuola mista istituita nel borgo detto le Cascine del Riccio, in questo comune, il sottoscritto sindaco del municipio del Galluzzo rende pubblicamente noto doversi procedere a nuova collazione di detta scuola, al quale effetto resta assegnato il termine di giorni 20 da oggi, e così a tutto il 23 corrente, a tutte quelle maestre che vogliano concorrervi, ad aver presentato a quest'uffizio la relativa istanza corredata degli opportuni diplomi, titoli e documenti che sieno atti a constatare la idoneità e moralità delle richiedenti.

A detta scuola è annesso l'annuo assegno di lire 600 a titolo residenziale, rimanendo a carico della titolare le spese di impianto, manutenzione e locale della scuola.

L'insegnamento inferiore elementare dev'esser separato in due distinte classi, cioè nelle ore antimeridiane pei maschi, nelle ore pomeridiane per le femmine.

La maestra non può ricusarsi dal ricevere gratuitamente tanto i miserabili che i non miserabili; non le è però impedito di ricevere da questi ultimi quelle remunerazioni che spontaneamente possano venirle offerte.

Dall'uffizio comunale del Galluzzo.

Li 3 dicembre 1869.

3438 — *Il Sindaco*: Dott. GIULIO PERI.

Avviso. 3441

Il nobil uomo signor Filippo del fu cav. Francesco Montemagni, possidente domiciliato in Pistoja, rende pubblicamente noto che Alessandro Bucciantini, affittuario di un di lui podere nel popolo di Canapale, comunità di Porta Carratica, sottoprefettura di Pistoja, non ha avuto mai e non ha facoltà di devenire a veruna contrattazione di bestiami e molto meno di esigerne il prezzo senza la ricevuta del proprietario.

Diffida quindi dal contrattare seco lui, dichiarando che non sarà per riconoscere le obbligazioni che potesse contrarre.

Pistoja, 4 dicembre 1869.

Avviso.

Francesco Esposito nativo del comune di Amalfi, domiciliato in quello di Cava dei Tirreni, notifica al pubblico che egli diresse dimanda al guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti per essere autorizzato a cambiare il suo cognome in quello di Fiordalise, ed il lodato ministro con suo decreto del dì 6 dello scorso mese di ottobre ha autorizzato l'esponente a fare eseguire la pubblicazione dell'anzidetta dimanda in conformità del disposto coll'art. 121 del Real decreto del 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Egli quindi in adempimento della invocata legge e dell'enunciato decreto notifica al pubblico la sua dimanda coll'avvertenza che giusta il disposto col citato articolo 121 ne fa seguire la legale pubblicazione nel giornale ufficiale del Regno, in quello delle Provincie Meridionali, e con l'affissione in istampa nelle porte esterne dei due comuni di Cava dei Tirreni e di Amalfi; contemporaneamente invita chiunque credesse aver dritto a contraddire la dimanda, a fare le sue opposizioni nel termine prescritto coll'art. 122 del sopraddetto decreto del 15 novembre 1865, scorso inutilmente il quale, sarà pronunziato diffinitivamente il decreto pel chiesto cambiamento.

3436

Citazione.

Samuele Quilici, usciere addetto alla pretura del Borgo a Mozzano, ai termini dell'art 141 del Codice di procedura civile rende noto che con suo atto del dì 24 corrente, a richiesta dei signori Cesare Giuseppe e Pellegrina Morganti, domiciliati ai Bagni di Lucca, ha citato Egidio Dinelli d'incerta residenza a comparire all'udienza del 7 dicembre 1869 della pretura del Borgo a Mozzano per sentir confermare il sequestro conservativo operato nelle mani dell'ingegnere signor Antonio Pincetti, dietro decreto sopra ricorso del pretore del Borgo a Mozzano del dì 23 corrente.

Borgo a Mozzano, li 24 novemb. 1869.

L'usciere
S. QUILICI.

3139

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze ff. di tribunale di commercio, con sentenza del 2 decembre 1869, registrata con marca da lire una annullata, ha dichiarato il fallimento di Lorenzo Peri, negoziante di trecce a Sant'Angelo a Lecase, riservandosi di retrotrarne l'apertura ad altra epoca ove sia il caso, ordinando l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura il giudice signor Augusto Baldini e nominando in sindaco provvisorio il signor Giuseppe Civita; ha destinato la mattina del dì 21 dicembre 1869, a ore dieci, per la riunione dei creditori avanti il giudice delegato onde proporre il sindaco o sindaci definitivi.

Firenze, dalla cancelleria del tribunale suddetto

Li 3 dicembre 1869.

3433 — U LIVERANI, vicecanc.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze ff. di tribunale di commercio, con sentenza del 2 dicembre 1869, registrata con marca da lire una annullata, ha dichiarato il fallimento di Melchiorre Coppini, negoziante in Firenze in via Calzaioli, riservandosi di retrotrarne l'apertura ad altra epoca ove sia il caso, ordinando l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura il giudice sig. Augusto Baldini e nominando in sindaco provv. il sig. Ferdinando Barducci di Firenze; ha destinato la mattina del dì 21 dicembre 1869, a ore undici, per la riunione dei creditori avanti il giudice delegato onde proporre il sindaco o sindaci definitivi.

Firenze, dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Li 3 dicembre 1869.

3431 — U. LIVERANI, vicecanc.

Avviso d'asta.

Si rende noto a chi si spetta che alla pubblica udienza che sarà tenuta dal tribunale civile di Grosseto il dì ventuno dicembre 1869, alle ore dieci antimeridiane, avrà luogo l'incanto per la vendita degli appresso immobili dal signor Tommaso Papi, possidente domiciliato a Siena, espropriati in danno di Francesco Rossetti di Massa Marittima, consistenti:

1° Una casa a tre piani posta in Massa Marittima in via Curtatone, rappresentata al catasto del comune di detta città dalla particella di n. 249 della sezione F, per il prezzo ridotto dai precedenti debassi di L. 4414 03.

2° Porzione di casa situata come sopra, composta di tre piani, rappresentata al detto campione dalla particella di n. 613 di detta sezione F, per il prezzo ridotto di L. 1155 42.

Fatto li 30 novembre 1869.

3428 — Dott. ISIDORO FERRINI, proc.

Dichiarazione d'assenza.

Per decreto del tribunale civile di Chiavari 26 ottobre 1869, sull'instanza dei presunti eredi dichiaravasi l'assenza di Antonio Basso di Gian Battista di Rapallo, migrato per l'America.

3108 — G. DELPINO, proc.

Avviso.

Il sottoscritto previene i creditori di Elia Bloch che il giudice delegato alla procedura del fallimento di detto Elia Bloch ha prorogata la verifica dei titoli di credito alla mattina del dì 17 dicembre corrente a ore undici.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze ff. di tribunale di commercio.

Li 5 dicembre 1869.

3453 — U LIVERANI, vicecanc.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Direzione Tecnica per il riparto dei terreni ademprivili

AVVISO. — Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Cagliari con decreto in data del 28 maggio 1868 omologò gli atti relativi all'arbitramento per il subriparto del lotto di terreni ademprivili pertoccato nell'estrazione a sorte al comune cessionario di Pula, e che per effetto di tale decreto il lotto medesimo è passato in piena ed assoluta proprietà ai vari utenti, sì e come risulta dal seguente indice numerico dei compensi devoluti per le ragioni di ademprivio e di cussorgia. (*Continuazione e fine, vedi N.* 324).

N. d'ordine	NOME degli aventi dritto al compenso	Regione e denominazione particolare	Qualità di coltura o di spontanea produzione	Superficie	Valore	Coerenze	OSSERVAZIONI
			A riportarsi . .	1830 40 »	79111 44		
20	Loi Vincenzo del fu Antioco. . . .	Su Scovargiu Bernardinu.	Pascolo nudo	30 » »	925 28	Tramontana, confina col compenso n. 19 di Massidda Francesco per mezzo delle linee rette determinate dai punti sa Perda lada de Bernardinu, biforcatura dei due canali de su Scovargiu e de su Scovargeddu, segnale in pietra a tramontana in sa Guardia de su Scovargiu, scoglio su Scovargiu sporgente sulla sponda del mare. — Levante, confina col mare. — Mezzogiorno, coi terreni ademprivili di Domus de Maria per mezzo della linea retta compresa fra i punti termine in Cala Benardinu, punta de s'Omu is Abis. — Ponente, coi terreni ademprivili di Domus de Maria per mezzo della linea retta che da sa punta de s'Omu de is Abis si dirige a sa punta de Medau becciu, sino a trovare Perda lada de Bernardinu.	Gode del dritto di passaggio sul compenso n. 19 di Massidda Francesco per la strada da Genna Ruxi al porto de su Scovargiu.
21	Città di Cagliari, ademprivista . .	Is seddas de Monte Sali, Cruccuri, s'Olionargiu de is mitzadroxius, riu de Piscinas mannas, su Tiriarxiu, s'arcu Abbruxiau, su Cuaddu mannu, setti Soddus, Narboni is Arais, su Cuassoli de s'acqua ferru e de padenti nieddu, s'iscaledda, Forreddu, su mori ghilarzesu e de su ferru su Cuaddu, s'acqua fittaina.	Pascolo nudo, pascolo cespugliato.	1420 69 »	84200 48	Tramontana, confina col lotto pertoccato al comune di Pula per mezzo del rigagnolo de s'utturu de sa figu e de s'acqua zulfurargia. Col compenso n. 2 di Salazar D Tommaso per mezzo del rio de s'Acqua Fittaina o de sa Spendula, e per mezzo delle linee rette comprese fra i punti confluente dei due rigagnoli de s'Acqua Fittaina e de Granucciu, punta de s'utturu de s'inferru, coa de sa serra de Monti Baroni. — Levante, coi compensi n. 3 e 4 di Pinna Raimondo e di Ciotto avv. D. Luigi per mezzo delle rette comprese tra i punti Coa serra de Monti Boroni, punta de s'angiadroxu de Marini, bau de Scala Forreddu. Col compenso n. 5 di Aru Bartolomeo per mezzo del sentiero su mori de scala Forreddu per mezzo delle rette linee comprese fra i punti scala Forreddu Arrocca de su paris de sa pinnetta de Brai Puxeddu, punta Padenteddu, Guardia de s'Omu is Abis, prospiciente a su Mori de s'arcu de s'Olioni, Guardiedda de s'arcu de s'Olioni, biforcatura del rigagnolo de s'Iscaledda col canale de su Caddaxu mannu, e per mezzo della strada e rio de s'iscaledda. Col compenso n. 6 del Collegio della Annunziata per mezzo delle linee comprese tra i punti Conca de su Garroppu de su Tustuini o roccia tagliata a picco in prossimità della biforcatura del rio de s'Iscaledda col canale de sa Sardinedda, punta su Monti de su Bagadiu, punta su Zippirargiu, e per mezzo della cresta de Mangallo sino a s'arcu de is Molas. Con terreni di privata spettanza per mezzo della retta linea compresa fra i punti Arcu de is Molas, picchetto lungo la strada de is Paliceris nel sito detto sa Piscina de sa Puliga. Col compenso n. 7 di Melis Laconi Efisio per mezzo della strada de is Paliceris, e per mezzo delle linee rette e cresta compresa fra i punti intersecazione del canale su Tirlaxu colla strada de is Paliceris, punta Medau is Molas, serra su Giogadroxu, punta su Giogadroxu, sa perda stampada. Con terreni di privata spettanza per mezzo delle rette linee comprese fra i punti sa perda Stampada, sa matta sola o punta de su Cuadroxu de is Sannas, punta Tuppitta, arcu su Lannaxi. — Mezzogiorno, coi compensi n. 12 e 11 di Brundu Luigia e Brundu Giovannica per mezzo delle linee rette comprese fra i punti arcu de su Lannaxi, Conca de sa Pinnetta de Ziu Antonicu, s'acqua de is Cassadoris, Guardia de is Cortis de Barzolu, e prolungamento della linea fra i due ultimi punti prementovati per metri 45 fino al luogo detto Medau Becciu de Monte Sali. — Ponente, col lotto A pertoccato alla Società Ferroviaria per mezzo della linea retta che da sa Punta de su Medau Becciu de Monte Sali si dirige alla punta de su porcili di Effis Laconi o porcili de Marini. Coi compensi n. 10 e 8 di Ripol di Leonelli donna Giuseppina e Pes-Ripol eredi del fu D. Pietro per mezzo delle linee rette comprese fra i punti punta de su porcili di Effis Laconi, punta de su Ponti de Monte Sali, sa coa de sa serra de Cruccuri o schina de su Murdegargiu che guarda a su Canale de Cuccuri, punta de is mitzadroxus, serra de is mitzadroxus, rocca de s'Imbuccada de is mitzadroxus, confluente del rigagnolo de Prociledđu col rio de Piscinas Mannas. Col compenso n. 9 di Sangiust barone D. Carlo per mezzo del rio de Piscina Manna. Col lotto pertoccato alla Compagnia Reale delle Ferrovie per mezzo delle linee rette comprese fra i punti confluente del rio de Montixeddu col rio de Piscinas Mannas, is seddas de su Iudu de Agostinu Congiu, punta Fadenti nieddu. Col lotto ceduto al comune di Pula per mezzo della retta compresa fra i punti punta Padenti nieddu, biforcatura dei canali su Cuassoli mannu de s'acqua ferru e de Padenti nieddu, per mezzo del Riu de Padenti nieddu, e per mezzo delle linee rette comprese fra i punti sa perda lada e confluente del rio de sa Cresia con quello de Padenti nieddu, e col canale de s'acqua ferru, sa Rutta de Andria Sanna, punta s'isca Manna, punta de sa serra de su Mori Ghilarzesu, biforcatura dei canali de s'utturu de sa figu, e de s'utturu de is Ollastus.	Prende l'accesso dalla strada de s'Acqua Fittaina o de sa Spendula ed alle strade de s'Iscaledda e de is Paliceris. Gode quindi del dritto di passaggio per tali strade sui compensi n. 4 e 5 di Sjotto avv. don Luigi e di Aru Bartolomeo. Resta gravato della servitù di passaggio a favore dei compensi n. 1, 2 e 22 di Pirisi notaro Francesco, di Salazar D. Tommaso e del comune di Pula rispettivamente sulle strade de s'acqua fittaina de sa spendula e de s'iscaledda. Resta gravato della servitù di passaggio a favore dei compensi n. 8, 9 e 10 di Pes-Ripol eredi del fu D. Pietro, di Sangiust D. Carlo barone di Teulada e di Ripol Leonelli donna Giuseppina sulla strada de is Paliceris e che da Pula mette a Domus de Maria, che deve conservarsi come avente un carattere di permanenza.
22	Comune di Pula, cessionario . . .	Campu sa grutixedda, s'arredeli, Liona segada, Tres Arrius, Paganu, Antiogu Lai, Gatzolu perdu Carta, Is arangius, Is sarpas, is portas santas, su Tuvarargiu de riu Murtas, sa Galissa, s'arcu de Arzana, s'acqua fittaina, su Tintiosu, Monti Santu, Riu sa Cresia, Perda subra pari, Piscinas mannas, su Passu de Antoni Podda, Padenti nieddu.	Pascolo nudo, pascolo cespugliato, bosco ceduo, ghiandifero di elci nella massima estensione.	2077 28 86	761045 30	Tramontana, confina coi terreni ademprivili del comune di San Pietro Pula per mezzo delle linee rette comprese fra i punti punta is Maxias, su Tuvarargiu, su Tintionargiu, Arcu su Tintionargiu. — Levante, coi terreni ademprivili di San Pietro Pula per mezzo delle linee rette comprese fra i punti Arcu de su Tintionargiu, punta Antiogu Loi, punta su Brunchizzolu, serra serra a sa punta de s'olioni, punta rio Murtas. Col compenso n. 2 di Salazar D. Tommaso per mezzo delle linee rette comprese fra i punti punta rio Murtas, Punta Granucciu, rocca su Cracinaju de Granucciu, confluente del rio de s'utturu de sa figu e de s'acqua zulfurargia col rio de s'acqua Fittaina o de sa spendula. Col compenso n. 21 della città di Cagliari per mezzo del rigagnolo de s'acqua sulfurargia o de s'utturu de sa figu, e per mezzo delle linee rette comprese fra i punti biforcatura dei canali de s'utturu de is Ollastus e de s'utturu de sa figu, punta de sa serra de su Mori Ghilarzesu, punta s'isca manna, sa rutta de Andria Sanna, confluente del rio de sa Cresia con quello de Padenti nieddu, e col canale de s'acqua ferru, in sa perda lada — Mezzogiorno, col compenso n. 21 della città di Cagliari per mezzo del rio de Padenti nieddu, per mezzo della retta linea compresa fra i punti biforcatura dei Canali su Cuassoli mannu de padenti nieddu e de s'acqua de ferru, punta Padenti nieddu. Col lotto A pertoccato alla Società Ferroviaria per mezzo della linea retta compresa fra i punti punta Padenti nieddu, su passo de Antoni Podda. — Ponente, col lotto A della Società per mezzo delle linee rette comprese fra i punti su passu de Antoni Podda, serra is perdosus, serra Montixi E da qui seguendo una gola o canale asciutta nella direzione delle due punte de sa Cresia del Monte Santo e sa serra de Montixi si incontra il canale e rio de is Portas Santas. Seguita col lotto della Compagnia delle strade ferrate per mezzo del rio de is Portas Santas e di quelli de is Puxeddus e de is Alinus. Col lotto detto di Monsignore per mezzo della linea retta che dalla punta Severa si dirige alla punta de is Maxias. *NB* Internamente al compenso o parte del lotto comunale sopravanzato all'assegno dei compensi devoluti per dritto di ademprivio e di cussorgia ai particolari, delimitata colla presente descrizione, vi esiste il compenso n. 1 assegnato al signor Pirisi notaro Francesco circoscritta dai punti Punta sa Mairana, Mitza sa Mairana, s'Ilixi solu de sa Mairana, is foxinas de Remundu frau, su Barracconi de Ghirlanda, masso segnato con croce in sa coa de sa serra de su porcili de su Iudu arrubiu, angolo a levante del chiuso Pirisi, sa mitza de su Fraitzu mannu, Punta Sebastianu Fà, intersecazione del canale de is Sarpas col sentiero detto su Mori de sa Castangia, roccia de is Sarpas segnata con croce che guarda al canale dello stesso nome, Puntixedda o rocca de is Sarpas che guarda a Corti de su Erbexili, serra Padenteddu, punta Padenteddu, punta de sa Spinarba.	Prende l'accesso dalla strada al Monte Santo per mezzo della diramazione de s'acqua fittaina o de sa spendula per l'arco de Arzana e is Puxeddus. Prende accesso dalla strada de s'iscaledda. Gode quindi del dritto di passaggio sui compensi n. 1, 4, 5 e 21 di Pirisi notaro Francesco, di Siotto avv. D Luigi, di Aru Bartolomeo e della città di Cagliari sulle strade rispettive de is Puxeddus, de sa Castangia, de s'acqua Fittaina e de s'Iscaledda, dalle quali i compensi di questi tali sono attraversati o tagliati. Resta gravato della servitù di passaggio sulla strada de s'acqua Fittaina o de sa spendula per l'arco de Arzana a favore del compenso n. 1 di Pirisi not Francesco.
			Totale . .	5358 37 86	925282 50		

Il Reggente la Direzione: N. BOZINO.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA